

Sebbene il caso all'esame delle Sezioni Unite sia regolato dalle norme anteriori alla riforma del 2015, la riflessione che si intende promuovere ha ad oggetto anche il raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina della clausola di salvaguardia. Con la riforma sembrano venuti meno quegli effetti sostanzialmente "paralizzanti" che caratterizzavano la normativa anteriormente vigente; d'altra parte non è agevole individuare quale spazio residui oggi per la sua applicazione. C'è il rischio che tale clausola si avvii a diventare una sorta di riferimento esclusivamente simbolico, cui non corrisponda più una vera sostanza.

Sul piano pratico, poi, tutto dipenderà da come la giurisprudenza interpreterà le diverse zone grigie che ancora rimangono. Limitandoci ancora all'ipotesi della violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea - giustamente regolate dal legislatore in modo paritario - i criteri individuati per accertare in concreto tale violazione (cfr. art. 3 bis) potrebbero essere letti nella prassi ora in senso molto restrittivo, ora in senso più indulgente.

Con il comma 3-bis si sono enucleate le condizioni perché possa ravvisarsi la «violazione manifesta di legge» (così sostituita la previgente ipotesi di «grave violazione di legge») - e del diritto dell'Unione europea - in tali limiti e condizioni non operando quindi la clausola di salvaguardia dell'«interpretazione di norme di diritto». La norma riproduce in sostanza quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 2003, Köbler, essendo i parametri della violazione in questione: «Il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile dell'errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE, ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia» (sentenza Köbler, cit., punti 53-56).

L'incontro di studio vuole essere l'occasione per discutere e cercare di chiarire se anche il tanto proclamato "diritto vivente" possa essere oggetto di responsabilità del magistrato, nel caso in cui, più che il travisamento linguistico dell'enunciato legislativo, vi sia un fraintendimento sull'enunciato della giurisprudenza.

La vicenda lascia emergere inoltre in controluce un ulteriore problema, considerato che, dalla ricostruzione dei fatti, risulta che si è fatto decorrere il termine triennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità, non già dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (in cui sarebbe avvenuta la grave violazione di legge/diritto vivente), bensì dall'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta avverso detta sentenza.

Metodologia - L'incontro, dopo l'introduzione ed i saluti, si aprirà con l'illustrazione, da parte del Cons. Scoditti, dell'ordinanza di rimessione della descritta questione alle Sezioni Unite civili della Corte e si raccoglieranno - in ordine alla stessa ed ai rapporti tra la fattispecie e la recente riforma della responsabilità civile dei magistrati - l'avviso di autorevoli esponenti della dottrina, dotati anche di spiccata sensibilità ed esperienza istituzionale, nonché di un Sostituto Procuratore Generale della Corte esperto nella parallela materia della responsabilità disciplinare dei magistrati. Si darà infine la parola a tutti gli intervenuti che vorranno partecipare al dibattito, nei limiti ovviamente del tempo disponibile, per registrarne le opinioni e le eventuali domande.

Destinatari - l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che riguarda argomenti "classici" della responsabilità civile, la frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.



Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE

LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL: MAGISTRATO tra inescusabilità della grave violazione di legge ed insindacabilità dell'attività interpretativa



*Mercoledì 14 novembre 2018 ore 14,30
Roma , Aula Magna Corte di cassazione (piano II)*

Programma

Presentazione ed introducono l'incontro:

GIOVANNI MAMMONE

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

RICCARDO FUZIO

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

GIOVANNI GIACALONE, ANGELINA-MARIA PERRINO

Magistrati formatori responsabili dell'incontro

Ne discutono:

ENRICO SCODITTI

Consigliere della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione

CESARE SALVI

Prof. Diritto civile Università degli Studi di Roma Tre

MARIO FRESA

Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

ROMANO VACCARELLA

Prof. Diritto Processuale Civile Università degli Studi Sapienza di Roma

Modera e conclude:

LUIGI SALVATO

Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione

Dibattito

Report a cura di:

LUIGI LA BATTAGLIA

Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione

Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – Tel. 06 68832146-2120

L'incontro è aperto alla partecipazione di docenti universitari, avvocati, tirocinanti, studiosi e operatori del diritto

Oggetto: - La travagliata storia della responsabilità civile dei magistrati non sembra ancora giunta al suo epilogo, come dimostra anche l'ordinanza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione del 18 maggio 2018, n. 12215.

Con essa, è stata sollevata - quale questione di massima di particolare importanza - il problema dell'individuazione del discrimine, nella grave violazione di legge contemplata tra le fattispecie illecite individuate dall'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della legge n. 18/2015) e dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, tra attività interpretativa insindacabile ed attività suscumbibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento all'ipotesi della violazione di norma di diritto, in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati.

In particolare, le Sezioni Unite sono chiamate a verificare - sempre mutuando il testo dell'ordinanza di rimessione - se il discrimine tra attività di interpretazione (coperta dalla clausola di salvaguardia) e inescusabilità della grave violazione di legge (fonte di responsabilità civile dello Stato) venga in rilievo soltanto nel caso in cui l'attività del Giudice si rifletta direttamente sull'enunciato della disposizione normativa, traendone un significato (secondo il differente livello di chiarezza e precisione che questa esibisca), ovvero anche nel caso in cui si rifletta solo indirettamente su tale enunciato in quanto il significato risulti "già" enucleato essendo il portato di un'elaborazione giurisprudenziale, volta all'interpretazione della norma di diritto, che assuma consistenza tale da rendere stabile una determinata applicazione della norma di diritto (nell'ipotesi, il riconoscimento ed il metodo di calcolo degli interessi e della rivalutazione nei debiti di valore), dato che se il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto (essendo stato escluso quindi che "essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la ex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice": Cass. S.U., n. 15144 de/11/07/2011), non può tuttavia essere messo in dubbio che "la salvaguardia dell'unità e della "stabilità" dell'interpretazione giurisprudenziale (massimamente di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite) deve essere considerata - specie dopo l'intervento del D.Lgs. n. 40 del 2006 e della L. n. 69 del 2009, specie con la modifica dell'art. 374 c.p.c. ed all'introduzione dell'art. 360 bis alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche", ed il presupposto sotteso alla funzione nomofilattica affidata alla Corte di legittimità dall'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, è che "tra le possibili opzioni ermeneutiche, l'interpretazione della legge fornita dalla Corte di cassazione vada tendenzialmente intesa come una sorta di "aggettivazione convenzionale di significato" .." con la conseguenza che "da tale interpretazione non possa perciò prescindere tutte le volte che venga in discussione il contenuto di una norma nel suo significato "oggettivo" .." (Cass. S.U., n. 23675 del 06/11/2014, ord.) e dunque il Giudice chiamato a decidere nel merito, non si trova di fronte ad "una" delle molteplici interpretazioni possibili ed alternative della norma di diritto dalla quale può derogare rimanendo nell'alveo, ma di fronte ad un significato normativo "privilegiato", in relazione al quale deve ravvisare valide ragioni per discostarsene, in difetto di qualsiasi motivazione, esplicita od implicitamente desumibile dalla fattispecie esaminata, dovendo ritenersi "inspiegabile" in quanto non comprensibile in base al contesto, un'applicazione della norma in senso difforme dall'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Il descritto interrogativo assume rilievo anche in rapporto alle modifiche all'art. 2 ex lege n. 18/2015 in relazione alla colpa grave ed alla "clausola di salvaguardia". Ai sensi di detta legge, costituisce ora colpa grave, tra l'altro, la violazione manifesta del diritto (statale o dell'Unione europea), il travisamento del fatto o delle prove, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o ancora la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

La differenza più rilevante rispetto alla disciplina precedente è rappresentata dall'eliminazione del riferimento alla negligenza inescusabile, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla dimensione soggettiva della colpa. Tale novità va valutata unitamente alla modifica intervenuta all'art. 7, ai sensi del quale la negligenza inescusabile, pur non costituendo più il presupposto per la responsabilità dello Stato, rimane, insieme al dolo, condizione ai fini dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.